

# Comune di MEZZANEGO

Provincia di GENOVA

## REGIONE LIGURIA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>
1	Oggetto del regolamento
	<b>CAPO II - CREMAZIONE</b>
2	Disciplina della cremazione
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
4	Feretri per la cremazione
5	Cremazione per insufficienza di sepolture
6	Crematori
7	Caratteristiche dell'urna cineraria
8	Trasporto e destinazione delle ceneri
	<b>CAPO III – AFFIDAMENTO DELLE CENERI</b>
9	Consegna ed affidamento delle ceneri
10	Conservazione dell'urna
11	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
	<b>CAPO IV – DISPERSIONE DELLE CENERI</b>
12	Dispersione delle ceneri
13	Luogo di dispersione delle ceneri
14	Informazioni ai cittadini
	<b>CAPO V – NORME FINALI</b>
15	Tutela dei dati personali
16	Leggi ed atti regolamentari
17	Abrogazione di precedenti disposizioni
18	Pubblicità del regolamento
19	Rinvio dinamico
20	Vigilanza – Sanzioni
21	Entrata in vigore

**CAPO I****NORME GENERALI****Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale – Liguria – 4 luglio 2007, n. 24, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e successive modificazioni;
- del regolamento – Liguria – 11 marzo 2008, n. 1, recante: “Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri);

il servizio comunale per la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri.

## CAPO II

### CREMAZIONE

#### **Art. 2 – Disciplina della cremazione.**

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- della legge regionale – Liguria – 4 luglio 2007, n. 24, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e successive modificazioni;
- del regolamento – Liguria – 11 marzo 2008, n. 1, recante: "Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri);

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

#### **Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.

L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;

- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;

- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e Regionali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, lett. c) e d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 1800,00 euro.

7. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

#### **Art. 4 – Feretri per la cremazione.**

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

#### **Art. 5 – Cremazione per insufficienza di sepolture.**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 6 – Crematori.**

1. Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

#### **Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.**

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

#### **Art. 8 – Trasporto e destinazione delle ceneri.**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

**CAPO III****CONSERVAZIONE DELLE CENERI****Art. 9 – Consegna ed affidamento delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello stato civile annota sul registro generale delle cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 euro.

**Art. 10 – Conservazione dell'urna.**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1500,00 euro.

**Art. 11 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interamento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 12.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1500,00 euro.

**CAPO IV****DISPERSIONE DELLE CENERI****Art. 12 – Dispersione delle ceneri.**

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
  - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;
  - b) in natura e solo all'aperto:
    - in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. È vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio di sport invernali;
    - nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
  - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino.
4. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.
6. Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla-osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
7. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
8. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
9. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro.

**Art. 13 – Luogo di dispersione delle ceneri.**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro.

**Art. 14 – Informazione ai cittadini.**

1. L'Ufficiale dello stato civile provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

**CAPO V****NORME FINALI****Art. 15 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 16 – Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
  - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
  - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
  - della legge regionale – Liguria – 4 luglio 2007, n. 24, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e successive modificazioni;
  - del regolamento – Liguria – 11 marzo 2008, n. 1, recante: "Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri);

nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

**Art. 17 – Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

**Art. 18 – Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

**Art. 19 – Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 20 – Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 16 gennaio 2009 con atto n.03;


– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 20.01.2009 al 04.02.2009

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il 1° febbraio 2009

*Data 05 febbraio 2009*



**Il Segretario comunale**

**Dott. Piero Lari**